



CITTÀ DI TREVISO

via Municipio, 16 – 31100 TREVISO

centralino 0422 6581 telefax 0422 658201

e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it

OGGETTO: Partita di calcio A.C.D. TREVISO – F.C. MESTRINA . 28 ottobre 2018

Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie/bicchieri di vetro e lattine e divieto di utilizzo bottiglie/bicchieri di vetro e lattine per tutte le attività commerciali interne allo stadio “O.Tenni” e a quelle esterne sia su area pubblica che aperta al pubblico presenti nel raggio di 100 metri dall’impianto sportivo, compresi ambulanti.

IL SINDACO

Premesso che domenica 28 novembre 2018 con inizio alle ore 14,30 presso lo stadio comunale “O. Tenni” di Treviso avrà luogo l’incontro di calcio tra le squadre A.C.D. TREVISO – F.C. MESTRINA valevole per il campionato di “Eccellenza” - girone B.

Considerato che la Questura di Venezia ha segnalato che all’incontro è prevista la presenza di circa un centinaio di supporters veneziani, e che l’incontro sportivo è da considerarsi a rischio, vista la rivalità storica che contrappone le due tifoserie, che in passato ha dato luogo a episodi di conflittualità, violenza e intemperanza sportiva con significativo pregiudizio per l’ordine e sicurezza pubblica;

Considerato altresì che l’utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro o lattine, potrebbe far registrare episodi di un loro uso improprio creando pericolo per la pubblica incolumità, e considerato come spesso bicchieri e bottiglie di vetro vengano frantumati a terra e non sia sempre possibile provvedere all’immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori, costituendo così vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

Viste le note Prefettizie prot. W.A. n. 3429/2017 del 09/06/2017 e del 12/07/17, recanti ad oggetto: “Eventi di pubblico spettacolo programmati nel territorio provinciale – Tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica”, le Circolari Ministero Interno a firma del Capo della Polizia n° 555/OP/00001991 del 7/06/17, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19/06/17 e del Capo Gabinetto Ministro n° 11001/110 del 18/07/18, nonché la nota della Questura di Treviso prot. n. 0724 Uff. gab. Categ. A 4/2018 del 25/10/2018 avente ad oggetto “Treviso – Stadio “O. Tenni” domenica 28 ottobre 2018. Incontro di calcio tra le squadre A.C.D. TREVISO – F.C. MESTRINA;

Dato atto che nel corso del “Tavolo Tecnico” tenutosi il 25 ottobre 2018, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico analogamente a quanto disposto in altre occasioni simili, la locale Autorità di P.S. ha evidenziato la necessità di procedere all’adozione di un provvedimento che preveda:

-il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, per tutte le attività commerciali interne allo stadio “O.Tenni” e a quelle esterne sia su area pubblica che aperta al pubblico presenti nel raggio di 100 metri dall’impianto sportivo, compresi ambulanti.

-il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, per tutte le attività commerciali interne allo stadio “O.Tenni” e a quelle esterne sia su area pubblica che aperta al pubblico presenti nel raggio di 100 metri dall’impianto sportivo, compresi ambulanti.

-l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento, all’interno dell’area di via Foscolo, via Zenson di Piave, via S. Andriana del Vescovo fino all’incrocio con via Castello D’Amore, via Castello d’Amore comprese aree parcheggio, Via Nino Bixio tra via Zenson di Piave e Curva Stadio come da planimetria allegata, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di domenica 28 ottobre 2018 ad esclusione dei ristoranti.

COMUNE DI TREVISO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0152889/2018 del 26/10/2018
Firmatario: MARIO CONTE

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999 n. 265;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

ORDINA

- 1) **che dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di domenica 28 ottobre 2018:** è fatto assoluto divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine all'interno nella zona interessata dalla manifestazione come riportato nella planimetria;
- 2) **è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo** negli orari sopraindicati, di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ricadenti nella zona interessata dalla manifestazione come riportato nella planimetria;
- 3) **vige l'obbligo** per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500, 00 Euro, fatto salvo il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet del comune;
- Trasmessa all'ufficio territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura di Treviso, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza:

AVVERTE

a norma dell'art. 3 .4 della Legge 07/08/90, n° 241 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro il termine di 60 gg, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Sindaco
Mario Conte

(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)